

CODICE ETICO

Emanato con D.R. n. 335 del 07.04.2025

L'Università di Napoli L'Orientale promuove e garantisce parità e pari opportunità fra tutte le persone appartenenti alla Comunità nello studio, nella ricerca e nel lavoro. Nel presente Codice, l'uso del genere maschile è dovuto unicamente a esigenze di semplicità del testo.

Preambolo

L'università degli Studi di Napoli "L'Orientale" è un'istituzione pubblica di alta cultura, che promuove e organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica, nel rispetto della libertà di insegnamento e di scienza.

In conformità ai principi della Costituzione italiana e della propria tradizione che data dal 1732, l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" afferma il proprio carattere pluralistico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere ideologico, religioso, politico o economico. *Opera nel quadro dell'osservanza e della promozione delle norme e dei principi fondamentali riconosciuti dagli strumenti di protezione dei diritti umani adottati in sede internazionale ed europea; dei principi etici della Magna Charta Universitatum, richiamati nelle Guidelines for an Institutional Code of Ethics in Higher Education; dell'European Charter for Researchers e dal Code of Conduct for the Recruitment of Researchers; della Carta dei diritti degli Studenti Universitari; della politica europea della Responsible Research and Innovation (RRI); delle norme e i principi dell'ordinamento italiano relativi alla trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità.*

L'università degli Studi di Napoli "L'Orientale" (di seguito anche semplicemente "Comunità") promuove l'elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, il ripudio della guerra, la salvaguardia dell'ambiente e la solidarietà internazionale al fine di favorire l'eccellenza, il buon nome dell'Ateneo, la creazione di un ambiente improntato al dialogo e alle corrette relazioni interpersonali, all'apertura e agli scambi con la comunità scientifica internazionale, alla condivisione dei valori e la formazione della persona in tutti i suoi aspetti. *L'etica e la responsabilità sono considerati valori fondamentali per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, per favorire il merito e l'eccellenza e la tutela dei valori dell'essere umano.*

L'esistenza di una Comunità implica sia il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, sia l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione universitaria, di tutti i suoi membri e della collettività: in questo quadro la Comunità decide di fornirsi del presente Codice Etico. Ne consegue che tutti i soggetti che formano questa comunità (di seguito anche semplicemente "Componenti") sono tenuti ad osservarlo nell'adempimento dei propri compiti, in funzione dei ruoli e delle responsabilità assunte sia individualmente sia nell'ambito di organi collegiali, in vista del rispetto, della protezione e della promozione dei valori cardine dell'istituzione universitaria, quali:

- (a) rispetto dell'uguaglianza e della dignità umana;
- (b) il rifiuto di ogni discriminazione e la valorizzazione sia del merito sia delle diversità individuali e culturali;

- (c) la tutela della libertà e dei diritti fondamentali;
- (d) *la condanna di qualsiasi comportamento, lesivo della parità di trattamento diretto e/o indiretto derivante da fattori discriminatori quali il sesso, l'origine razziale, l'etnia o l'origine etnica, la religione e le convinzioni personali, la disabilità o la condizione di salute, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, le condizioni personali o sociali;*
- (e) la responsabilità e il riconoscimento – adempimento dei doveri nei confronti della Comunità;
- (f) l'onestà, l'integrità e la professionalità;
- (g) la conoscenza, l'eccellenza, l'incentivazione degli studi e delle ricerche scientifiche;
- (h) l'equità, l'imparzialità, la leale collaborazione e la trasparenza.

Il Codice Etico non si sostituisce alla legge, ma si aggiunge alle disposizioni normative applicabili ai componenti della Comunità e dalle quali conseguono diritti e doveri.

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Codice si applica alla Comunità universitaria, che comprende:
 - a) Il Personale Docente;
 - b) Il Personale Ricercatore;
 - c) il Personale Dirigente;
 - d) il Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario, compresi i Tecnologi ex art. 24bis L. 240/2010;
 - e) il Personale Collaboratore ed Esperto Linguistico (d'ora in avanti "CEL");
 - f) la Componente studentesca;
 - g) Il Personale Cultore della materia;
 - h) il Personale assegnista di Ricerca;
 - i) I soggetti Collaboratori che intrattengono, con qualsiasi tipo di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, rapporti con l'Ateneo;
 - j) gli altri soggetti che, in forza di un rapporto organico e/o contrattuale, agiscono in nome e per conto dell'Università degli Studi di Napoli L'Orientale;
 - k) soggetti esterni ai quali l'Ateneo affida la realizzazione di opere, la fornitura di beni o la prestazione di servizi.
2. Le norme del Codice trovano applicazione anche nei confronti dei partecipanti a programmi internazionali e di scambio tra Università e al programma di Ateneo sulla mobilità internazionale, da intendersi quali Componente studentesca, Personale docente, Personale TAB, referenti/ospiti invitati, soggetti revisori o valutatori esterni e titolari di ogni altra posizione riconosciuta o finanziata nell'ambito di detti programmi.

Articolo 2 - Rifiuto di ogni discriminazione

1. In un ordinamento che promuove le pari opportunità ed uguaglianza tra i soggetti, tutti i Componenti hanno diritto ad essere trattati con uguale rispetto e considerazione, e a non essere ingiustamente discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, quali la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, l'età, lo stato civile.
2. Sussiste discriminazione quando, sulla base di uno qualsiasi dei fattori di cui al precedente comma, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata altra

persona in una situazione analoga, nonché quando una disposizione, un provvedimento, una prassi o un comportamento omissivo, apparentemente neutri, possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le categorie di persone individuabili in ragione dei fattori elencati al primo comma, salvo che tale disposizione, provvedimento o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

3. E' compito dell'Università e dei suoi Componenti incoraggiare le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.

Articolo 3 – Valorizzazione della qualità

1. Il riconoscimento della qualità e la sua valorizzazione costituiscono un obiettivo fondamentale dell'Università in tutti gli ambiti della propria attività, sia formativa che di ricerca, che amministrativa.

2. La difficoltà di procedere ad una equa valutazione della qualità non deve costituire una giustificazione per comportamenti che abbiano l'effetto di disconoscerla o non valorizzarla.

Articolo 4 – Abuso della posizione

1. Non è consentito ai membri della comunità accademica utilizzare la propria posizione gerarchica, accademica o organizzativa per ottenere vantaggi nelle relazioni interne ed esterne, pretendendo l'esecuzione di prestazioni o servizi che non si configurano come adempimenti di obblighi giuridici da parte di altri, ovvero per attuare un'interferenza indebita nell'esercizio di funzioni e compiti assegnati ad altri.

2. L'abuso della posizione è configurabile come quel comportamento finalizzato ad indurre altri soggetti a eseguire prestazioni e/o servizi non rientranti in uno specifico obbligo giuridico, che comportino inequivocabilmente un profitto per il richiedente.

Articolo 5 – Nepotismo e favoritismo

1. L'Università disapprova e contrasta i fenomeni di nepotismo e di favoritismo, in quanto lesivi della dignità della persona, dell'integrità professionale, dell'imparzialità, del riconoscimento del merito individuale e delle libertà accademiche.

2. Il nepotismo si configura quando un componente della comunità universitaria si avvalga, in modo diretto o indiretto, del proprio ruolo o dei propri poteri per concedere benefici o agevolare l'attribuzione indebita di incarichi a vantaggio del coniuge, convivente, parenti o affini sino al quarto grado e altre persone a cui sia legato da rapporti di natura personale. Il nepotismo include l'influenza indebita sulle procedure concorsuali e di selezione o comunque dirette al conseguimento di altre utilità.

3. Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo nei confronti di allievi e collaboratori, anche inquadrati in posizioni subordinate intese come condotte ingiustificate e arbitrarie in contrasto con il divieto di discriminazione, con il riconoscimento del merito e lesive del prestigio dell'Università.

Articolo 6 - Abusi e molestie sessuali

1. L'Ateneo condanna e persegue ogni molestia di natura sessuale e morale in quanto ritenuta denigratoria e lesiva della dignità umana, rifiuta ogni comportamento con connotazioni aggressive, ostili, denigratorie, persecutorie e vessatorie, assicurando la piena protezione della vittima. Adotta le misure idonee a prevenire tali comportamenti illeciti e promuove la cultura del rispetto della persona anche attraverso iniziative formative, educative ed informative.

2. Per molestia sessuale o morale si intende ogni comportamento indesiderato da parte di chi lo subisce e sanzionato dalla normativa vigente, ovvero tutte le richieste e/o proposte respinte da chi

le riceve, che abbiano contenuto sessuale, e altresì le espressioni verbali o i comportamenti riguardanti la sfera personale della sessualità e arrechino degrado alla dignità della persona.

Costituisce circostanza aggravante l'esistenza di una posizione di asimmetria o subordinazione gerarchica tra la persona che molesta e la vittima, in particolare quando tale condotta sia imposta come condizione per l'accesso all'impiego e la progressione di carriera.

3. Fatti salvi i doveri di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Università incoraggia a segnalare ogni comportamento abusivo o vessatorio da parte di chi ne abbia avuto diretta conoscenza.

Articolo 7 – Attività didattica

1. L'Ateneo, nel rispetto dei principi costituzionali e statutari, riconosce e tutela la libertà di insegnamento in coerenza con la programmazione delle strutture didattiche di riferimento e si impegna a garantire un ambiente che favorisca e valorizzi la libertà intellettuale e il libero scambio di idee, intesi come necessario presupposto all'insegnamento, allo studio e al perseguimento della conoscenza. Assicura e promuove, elevati standard di accessibilità, adeguatezza e sostenibilità dell'educazione superiore e della formazione professionale e continua, assicurando la realizzazione piena del diritto all'istruzione come garantito dalla Costituzione italiana e dagli strumenti internazionali rilevanti, anche in collaborazione con le Università e gli Istituti di formazione nazionali ed internazionali.

2. L'Ateneo promuove l'attività didattica come diritto e dovere di ogni docente, di cui riflette l'esperienza intellettuale e di ricerca; in tal senso, richiede ai docenti diligenza, puntualità e rigore, nonché rispetto degli studenti, dei loro diritti e della loro cultura, e imparzialità nel valutare la loro preparazione. L'Ateneo garantisce una gestione delle attività didattiche organizzata secondo criteri di trasparenza e di riconoscimento del merito, si preoccupa altresì di garantire e monitorare il benessere degli studenti, la qualità dei servizi e il diritto allo studio, di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena fruizione dei servizi da parte degli studenti diversamente abili.

3. Gli studenti si impegnano nelle attività formative, nel rispetto dell'Istituzione, delle sue strutture, dei colleghi, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo e CEL, fermi restando il diritto di critica e quello a manifestare in ogni momento, anche tramite gli appositi canali istituzionali, le proprie esigenze.

4. L'Ateneo condanna e persegue ogni forma di comportamento sleale messo in atto da docenti e studenti.

Articolo 8 – Attività di ricerca

1. L'Ateneo, nel rispetto dei principi costituzionali e statutari, riconosce e tutela la libertà e l'autonomia della ricerca scientifica. Riconosce e promuove l'integrità accademica come valori fondamentali per lo sviluppo e la diffusione della conoscenza. Garantisce la qualità della ricerca attraverso il perseguimento dei migliori standard riconosciuti a livello nazionale e internazionale, la valorizzazione del merito e delle capacità ed esperienze individuali, la massima condivisione e la diffusione dei risultati della ricerca scientifica, l'accesso alla conoscenza attraverso ogni mezzo idoneo, quali presupposti per il raggiungimento degli obiettivi di eccellenza.

2. L'Università promuove lo svolgimento di un'attività didattica e di ricerca responsabile e di elevata qualità attraverso la valorizzazione delle capacità ed esperienze individuali, l'arricchimento continuo delle conoscenze. Garantisce lo sviluppo di programmi di formazione volti a rafforzare e difendere i valori etici e l'integrità accademica; incentiva la discussione e il confronto sulle questioni etiche d'interesse per la comunità.

3. L'attività di ricerca è diritto e dovere di ogni docente e deve ispirarsi ai principi del rispetto della dignità di tutte le persone coinvolte, della responsabilità, della correttezza, della diligenza e della trasparenza. I risultati della ricerca devono contribuire allo sviluppo e al benessere della società.

3. In tutte le fasi della ricerca, si deve prestare particolare attenzione all'integrità della ricerca stessa, ispirandosi ai principi di affidabilità, responsabilità, onestà e rispetto.
4. Il personale ricercatore è tenuto a garantire indipendenza, correttezza e completezza dell'informazione scientifica.
5. In particolare, nella pianificazione ed esecuzione della ricerca, i ricercatori devono garantire il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali di tutti i soggetti coinvolti e il diritto a non subire discriminazioni. Devono inoltre tenere conto della tutela della società e del patrimonio culturale e ambientale.
6. E' compito dell'Ateneo fornire linee guida di orientamento sugli ambiti di attenzione rispetto alle questioni etiche nella pianificazione ed esecuzione della ricerca, eventualmente avvalendosi di una struttura con funzione consultiva per la valutazione della gestione degli aspetti etici.
7. L'Ateneo, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, si impegna a garantire la massima condivisione e diffusione dei risultati della ricerca. A tale scopo, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale degli autori, l'Ateneo sostiene l'accesso aperto alla letteratura scientifica e ai prodotti della ricerca, anche attraverso la loro conservazione durevole, al fine di consentire l'esatta identificazione dei contenuti e salvaguardare la relativa integrità. Si impegna inoltre ad assicurare in ogni stadio della carriera un'adeguata attenzione ai temi dell'etica e dell'integrità della ricerca, trasmettendone altresì i valori a coloro che intraprendono il percorso;
8. La programmazione, la valutazione, il finanziamento e la conduzione dell'attività di ricerca, nonché la diffusione, l'applicazione e lo sfruttamento dei risultati non devono perseguire finalità ed obiettivi in contrasto con i principi e i valori promossi dal presente Codice e con le buone prassi riconosciute nell'ambito dell'etica della ricerca.
9. L'Ateneo condanna ogni forma di frode scientifica, ritenendo che tali comportamenti compromettano la reputazione dell'Ateneo, minino la fiducia della società nei confronti della comunità scientifica e comportino uno spreco di risorse.

Articolo 9 – Terza missione

1. L'Ateneo, nel convincimento che la conoscenza rappresenti una risorsa essenziale per la crescita della collettività, considera il dialogo con la società, con i soggetti pubblici e privati che possono contribuire alla migliore realizzazione delle funzioni e degli obiettivi indicati dallo Statuto.
2. Incoraggia la formazione continua, la diffusione della ricerca e il trasferimento tecnologico, la valorizzazione, fruizione e produzione di beni pubblici e il public engagement in linea con i principi e i valori del presente Codice.
3. Le attività di terza missione devono essere svolte in ottica di informazione, coinvolgimento, dialogo, dibattito, scambio di idee e contributo allo sviluppo della collettività.

Articolo 10 – Proprietà intellettuale e plagio

1. I Componenti della Comunità sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in materia di proprietà intellettuale e plagio.
2. La proprietà intellettuale è riconosciuta dall'Università e come tale deve essere tutelata.
3. L'Ateneo non ammette alcuna forma di plagio e disonestà intellettuale, sia essa intenzionale, derivante da condotta negligente, dall'abuso della posizione gerarchica o di influenza accademica.
4. Il plagio è definito come la parziale o totale attribuzione mendace o indebita di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a se stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate e dal mezzo di divulgazione (ad esempio via telematica), o nell'omissione delle citazioni delle fonti. L'ateneo condanna qualsiasi alterazione o contraffazione dei dati su cui si basano i risultati scientifici, ritenendola una grave forma di disonestà intellettuale.
5. Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare specificamente a quale collaboratore sono riferibili le singole parti.

6. Con riferimento ai brevetti e agli altri titoli di proprietà intellettuale, i diritti patrimoniali di sfruttamento sono a favore dell'Università e/o dei singoli soggetti inventori, secondo quanto previsto dalla legge, dai regolamenti d'Ateneo e dal rapporto contrattuale tra inventori e Ateneo. L'Università promuove la valorizzazione e la gestione della proprietà intellettuale, in collaborazione con i soggetti inventori e nel rispetto dell'equo riconoscimento dovuto per legge.

Articolo 11 - Conflitto di interessi

1. I Componenti della Comunità curano in modo prioritario l'interesse della medesima e il perseguimento dei suoi fini istituzionali nei diversi campi.
2. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un Componente contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico della Comunità.
3. Fra le ipotesi di conflitto, oltre a quelle definite dalla legge, vi è quella in cui taluno dei Componenti operi per il soddisfacimento di interessi diversi da quelli propri della Comunità, al fine di trarne un vantaggio per sé o per altri.
4. Il conflitto può essere causato, ad esempio:
 - a) da rapporti di lavoro o di consulenza con enti di formazione o di ricerca potenzialmente o effettivamente concorrenti con l'Ateneo;
 - b) da attività professionali privatamente esercitate in oggettiva concorrenza con le attività istituzionalmente svolte in Ateneo o a detrimento di esse;
 - c) dalla utilizzazione di informazioni acquisite in Ateneo in vista di vantaggi personali o di congiunti;
 - d) dallo svolgimento di attività lucrative o dalla partecipazione ad enti o società commerciali, professionali o d'impresa in cui venga impropriamente sfruttata la propria posizione nell'Università;
 - e) dalla trattativa e dalla stipulazione di contratti effettuate per conto dell'Ateneo che si risolvono in vantaggi personali o di congiunti.
5. Ogni componente della Comunità universitaria si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
6. I Componenti della Comunità che ritengano di trovarsi o di potersi trovare in una situazione di effettivo o potenziale conflitto tra i propri interessi e quelli dell'Ateneo devono darne tempestiva comunicazione ai referenti gerarchici sovraordinati e devono altresì astenersi dalle eventuali delibere assunte, in merito, dagli organi collegiali competenti.
7. L'Ateneo incoraggia la segnalazione delle situazioni di conflitto di interesse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 12 - Uso delle risorse dell'Università

1. L'Uso delle risorse dell'Università è consentito esclusivamente per finalità istituzionali.
2. I Componenti della Comunità devono usare le risorse in maniera responsabile, diligente e trasparente, in modo da poter giustificare le spese, e devono produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell'Università.
3. A nessun Componente è consentito utilizzare o concedere a persone o enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria, salvo espressa autorizzazione.

Articolo 13 - Tutela del nome e dell'immagine dell'Ateneo

1. Tutti i componenti della Comunità universitaria concorrono ad affermare, accrescere e a tenere alto il buon nome e il prestigio dell'Ateneo. L'utilizzo del nome e del logo sono consentiti esclusivamente per scopi istituzionali e non devono essere mai associati a finalità professionali,

occupazioni o incarichi esterni, anche senza fini di lucro. Non è ammesso esprimere pareri strettamente personali utilizzando impropriamente il nome dell'Università.

2. I componenti della Comunità universitaria utilizzano i mezzi di comunicazione in modo corretto, nel rispetto delle libertà costituzionali, del prestigio, del decoro, dell'immagine dell'Istituzione e della riservatezza delle persone, anche attraverso i canali di social media.

Articolo 14 – Riservatezza e tutela dei dati personali

1. Tutti i Componenti della Comunità devono mantenere la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso nel corso dello svolgimento delle attività istituzionali; ciascuno, in relazione alle specificità delle informazioni che gestisce, deve attuare tutte le misure utili ad evitare qualsiasi indebita fuoriuscita di informazioni o di documenti riservati. Sono da considerare in modo particolare, anche se non esclusivo, il diritto alla riservatezza di persone o enti di cui l'Università detiene informazioni protette, nonché le esigenze di riservatezza relative a dati o informazioni apprese partecipando alle attività degli organi accademici.

Articolo 15 - Tutela della salute

1. La Comunità si impegna a garantire condizioni di lavoro e di studio rispettose della dignità individuale, in ambienti sicuri e salubri. A tal fine le Strutture e i singoli Componenti promuovono l'informazione e il rispetto degli obblighi e delle norme interne a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 16 - Commissione Etica

1. E' istituita la Commissione Etica, alla quale sono attribuite funzioni istruttorie e consultive a favore degli organi di governo di Ateneo, e di verifica del rispetto delle norme del presente Codice.
2. I componenti della Commissione Etica sono individuati e proposti dal Rettore e nominati con delibera del Senato Accademico.
3. La Commissione Etica è composta da:
 - a) due docenti in servizio presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale";
 - b) un ricercatore in servizio presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale";
 - c) due unità di personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale".
 - d) un appartenente alla componente studentesca designata dal Consiglio degli Studenti.
4. Nella individuazione dei componenti della Commissione Etica deve essere assicurata, nel complesso, la presenza paritaria dei generi.
5. Il Presidente della Commissione Etica è designato dal Rettore tra componenti della stessa. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nelle deliberazioni relative a procedimenti riguardanti violazioni contestate al coniuge, o parenti o affini fino al quarto grado incluso, o a conviventi, o violazioni relative ad atti, fatti o comportamenti riguardo ai quali essi abbiano un interesse personale e concreto. Se per effetto dell'astensione di uno o più componenti, la Commissione non sia in grado di validamente deliberare ai sensi del punto che precede, il Rettore provvede a designare uno o più membri in sostituzione – limitatamente ai procedimenti per i quali vi è astensione - nel rispetto dei criteri di cui al comma 3.
6. La carica di componente della Commissione Etica è incompatibile con la carica di componente del Senato accademico.
7. La scadenza del mandato dei componenti della Commissione Etica coincide con quella del mandato del Rettore.

Articolo 17 – Accertamento delle violazioni del Codice Etico, procedimento, sanzioni

1. Il Rettore riceve le segnalazioni da parte di componenti della comunità universitaria, pervenute anche per il tramite della Consiglieria di fiducia relative ad eventuali violazioni del Codice Etico; svolge una preliminare valutazione in ordine alla sussistenza delle predette violazioni, disponendo l'archiviazione delle sole segnalazioni relative a violazioni manifestamente insussistenti. Le segnalazioni possono riguardare violazioni eventualmente commesse da tutti i componenti della comunità universitaria di cui all'art.1, comma1 del presente Codice.
2. Qualora il Rettore, all'esito delle valutazioni di cui al comma 1, e sentiti eventualmente i soggetti interessati, ritenga che dalle segnalazioni ricevute possa emergere un profilo di responsabilità disciplinare rispettivamente in capo ad appartenenti al personale docente o ricercatore, al personale tecnico-amministrativo, o agli studenti, provvede agli adempimenti di competenza ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare, trasmettendo gli atti, ove occorra, agli organi e uffici competenti ai sensi della vigente normativa sul procedimento disciplinare.
3. Qualora il Rettore, o gli organi o uffici ai quali il Rettore ha trasmesso gli atti ai sensi del comma precedente, ritengano che dalle segnalazioni ricevute non possa evincersi alcun profilo di responsabilità disciplinare trasmettono gli atti alla Commissione Etica.
4. La Commissione Etica, se ritiene che, sulla base degli atti possa sussistere una violazione del presente Codice, contesta gli addebiti al soggetto interessato. Nei confronti dei soggetti non menzionati dal comma 2 ma comunque tenuti all'osservanza del presente Codice ai sensi dell'art.1, comma 1, la Commissione procede alla contestazione degli addebiti, previa delibera di archiviazione delle sole segnalazioni relative a violazioni manifestamente insussistenti.
5. Il procedimento disciplinato dal presente articolo si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e della presunzione di non sussistenza della violazione contestata; gli addebiti devono essere contestati per iscritto al soggetto interessato, con indicazione delle disposizioni che si assumono violate; all'interessato deve essere assegnato un termine non inferiore a quindici giorni per presentare le proprie controdeduzioni, con facoltà di chiedere di essere sentito dalla Commissione.
6. La Commissione Etica, nell'ambito dell'attività istruttoria, può procedere all'audizione dei soggetti informati dei fatti. La Commissione Etica, esaminate le eventuali controdeduzioni dell'interessato, e dopo aver proceduto all'audizione del medesimo, se questi l'abbia richiesta, conclude la propria attività di indagine con una deliberazione motivata, con la quale:
 - a) dichiara l'insussistenza della violazione contestata, trasmettendo la deliberazione al Rettore e al soggetto interessato;
 - b) qualora non ricorrano le condizioni per deliberare l'insussistenza della violazione, propone l'irrogazione di una sanzione prevista dal successivo comma 9, trasmettendo la deliberazione al Rettore, ai fini della decisione da parte del Senato accademico ex art. 2, comma quarto, Legge n. 240/2010.
7. Il procedimento avanti la Commissione Etica deve in ogni caso concludersi entro sessanta giorni decorrenti dalla contestazione degli addebiti.
8. Ricevuta la deliberazione della Commissione, il Rettore formula entro trenta giorni la proposta di eventuale applicazione di una sanzione; su tale proposta il Senato Accademico deve deliberare entro i successivi sessanta giorni.
9. Le sanzioni, di cui all'art. 5 dello Statuto, dovranno essere applicate nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità.
10. La deliberazione del Senato Accademico viene in ogni caso trasmessa all'interessato e al Nucleo di valutazione. La documentazione relativa alla sanzione deve essere conservata nel fascicolo personale dell'interessato.

11. Nel caso di presunte violazioni del Codice Etico ascrivibili al Rettore, tutte le funzioni e attività a questi riferite nel presente articolo sono svolte dal Presidente della Commissione Etica.

Articolo 18 - Entrata in vigore divulgazione e modifiche

1. Il presente Codice entra in vigore il giorno successivo all'affissione all'Albo dell'Università. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. L'Università ne promuove la più ampia divulgazione mediante pubblicazione, comunicazioni, attività formative ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.
3. Con l'entrata in vigore del presente Codice Etico è abrogato il precedente Codice Etico emanato con D.R. n. n.1160 del 30.10.2009.